

# ***Regolamento comunale contenente i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per l'edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi***

## **Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 della Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38 "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e istituzioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto", in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Sinnai, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da destinarsi alla realizzazione di edilizia per il culto.

3. Il Comune di Sinnai provvede, ai sensi della Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, alla concessione di contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi, a enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate, purché aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune di Sinnai da almeno cinque anni precedenti alla presentazione dell'istanza di contribuzione.

4. I contributi e le provvidenze, disciplinati dal presente regolamento, hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previste da altre leggi dello Stato e della Regione Sardegna, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

## **Articolo 2 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI**

1. Entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, il Responsabile dei Servizi Finanziari comunica alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio Urbanistica, l'avanzo vincolato presente destinato all'edilizia di culto.

2. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale, è destinato il 10% (dieci per cento) di tali somme, in forma di contributo, alla realizzazione dell'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da parte dei soggetti realizzatori.

## **Articolo 3 DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI**

1. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le

attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi.

2. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria annualmente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.

3. Le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano, sempre con la proposta delle priorità nell'ambito territoriale del Comune di Sinnai.

4. Sono esclusi dai contributi le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

#### **Articolo 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO**

1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio:

- a) manutenzione straordinaria comprese opere interne
- b) adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) ampliamento
- f) nuova edificazione
- g) opere minori, quali pertinenze, impianti sportivi e attività ludico-ricreative all'aperto.

2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono obbligatoriamente riguardare opere e/o aree ubicate nel territorio del Comune di Sinnai.

3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione, e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati ovvero per i quali dovrà essere presentata regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o richiesta di permesso a costruire. Restano escluse dall'erogazione dei contributi le manutenzioni ordinarie così come esplicitate all'art. 3 comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 380/2001.

5. Nel caso di SCIA che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

6. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo i costi di acquisizione delle aree nonché le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.

7. A contribuzione, oltre l'importo dei lavori comprensivo delle spese per la sicurezza, è ammessa anche la quota parte dell'IVA applicabile per la tipologia d'intervento proposto.

8. Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, contabilità, controllo della sicurezza, etc.), comprensive di Cassa previdenza ed IVA di legge, sostenute dai richiedenti per gli interventi di cui al comma 1 possono essere ammesse al contributo, unitamente a quelle sostenute per i lavori, fino alla concorrenza del 10% dell'importo dei lavori stessi.

9. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso, nell'arco di un biennio, una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 13. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.

10. In ogni caso, ciascun singolo intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo, ai sensi del presente regolamento:

- a) per non più del 60% (sessanta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto comprensivo anche delle spese tecniche e comunque fino alla concorrenza delle somme stanziare, per tutti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento;
- b) per non più del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto comprensivo anche delle spese tecniche e comunque fino alla concorrenza delle somme stanziare, per tutti gli interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

11. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione, ai sensi del presente regolamento, per la parte di spesa residua non finanziata e fino alla copertura massima del 30% (trenta per cento) della parte di spesa residua non finanziata.

12. Il richiedente deve indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

13. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi edilizi, citati nell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti, salvo i casi in cui sia stato presentato - dai richiedenti - un piano pluriennale d'intervento da concordarsi successivamente con l'Amministrazione comunale, mediante apposita convenzione.

## **Articolo 5 BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI**

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2 comma 1 il Responsabile dei Servizi Urbanistici - e comunque entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno - predispone apposito bando pubblico per erogazione dei contributi per l'edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi con cui dà notizia dei soggetti e delle categorie di opere ammesse a contributo e i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.

2. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di assegnazione dei contributi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1. La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, della documentazione di cui alla tabella A, allegata al presente Regolamento.

3. Il competente Ufficio Urbanistica, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 10 giorni per il completamento della domanda. Tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.

## **Articolo 6 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 7 e fatto salvo quanto disposto dalla Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti inerenti la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio edilizio-architettonico esistente nel comune di Sinnai.

2. Qualora pervengano solamente richieste relative a ristrutturazioni, ad ampliamenti oppure a nuove edificazioni, il fondo sarà destinato integralmente alla categoria di interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, sempre tenendo conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3.

3. Il Servizio Urbanistica, preventivamente alla formazione della proposta di programma di cui al comma successivo, verifica la congruità delle spese preventivate per l'intervento per il quale è richiesto il contributo, tramite la verifica dei prezzi applicati sulla base del vigente Prezziario Lavori Pubblici, Regione Sardegna. Qualora non conformi gli importi sono rettificati d'ufficio, secondo le modalità appena descritte.

4. Il competente Servizio Urbanistica, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, redige, entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza indicato al comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento, la relativa graduatoria in base ai punteggi conseguiti (che dovrà essere successivamente approvata dal Consiglio comunale), utilizzando i seguenti criteri percentuali (Punteggio massimo attribuibile 100), ma comunque tenendo conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3:

a) alle tipologie d'intervento edilizio di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento: punteggio max (50/100) secondo le seguenti priorità:

- messa a norma degli impianti: punteggio max (10/100)
- interventi alle coperture ed alle strutture di fondazione o murarie in genere, atti a garantire la conservazione fisica dell'immobile. punteggio max (20/100)
- adattamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni: punteggio max (15/100)
- interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa sul contenimento dei consumi energetici ai fini di un risparmio energetico e/o installazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili naturali: punteggio max (10/100)

b) validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica ed architettonica: punteggio max (20/100)

c) validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico ed architettonico: punteggio max (15/100)

d) consistenza ed incidenza sociale nel Comune delle rispettive confessioni religiose: punteggio max (10/100)

5. In caso di plurime domande concorrenti alla contribuzione di cui al presente regolamento che superino complessivamente l'ammontare stanziato, si procede all'assegnazione dei contributi in misura proporzionale rispetto all'entità dei singoli interventi.

## **Articolo 7 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il Responsabile del Servizio presenterà idonea proposta di deliberazione, con allegata graduatoria, alla Giunta Comunale, che provvederà previa verifica di compatibilità con il progetto di bilancio ad approvare uno schema di ripartizione dei contributi;
2. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, provvederà, in sede di approvazione del bilancio, all'approvazione del programma di ripartizione dei contributi, con l'indicazione espressa del contributo assegnato ai soggetti beneficiari.
3. Il Responsabile del Servizio Urbanistica, con specifica propria determinazione, provvederà, entro 15 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia d'intervento ammesso, nonché all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo la ripartizione stabilita nel programma del Consiglio comunale.
4. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione scritta agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'art. 8, a cura del Servizio Urbanistica.

## **Articolo 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'erogazione dei contributi è disposta, con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, sulla base dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 7, come determinato con la graduatoria del Consiglio comunale.
2. E' ammessa l'erogazione del 50% (cinquanta per cento) del contributo, in forma di anticipazione, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria (espressamente contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune), di importo pari a quello del contributo anticipato, a garanzia dell'esecuzione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, su espressa richiesta del soggetto ammesso a contributo, sarà disposta entro trenta giorni dalla richiesta, dal Responsabile del Servizio Urbanistica anche nel caso di SCIA che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato.
3. L'erogazione di tutto o del restante contributo avverrà secondo stati di avanzamento lavori (SAL) pari almeno al 25% dell'importo ammesso a contributo, a fronte di presentazione di Certificato di pagamento (attestante il debito) a firma del direttore dei lavori. L'erogazione dell'importo del SAL, su espressa richiesta del soggetto ammesso a contributo, sarà disposta entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, dal Responsabile del Servizio Urbanistica. Nel caso di SCIA che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.
4. Per l'erogazione del saldo finale, gli interessati daranno comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione dei lavori, ed entro 2 mesi dalla stessa dovranno trasmettere lo stato finale dei lavori comprensivo di certificato di pagamento finale a firma del direttore dei lavori, corredato del certificato di regolare esecuzione dei lavori (sempre a firma del direttore dei lavori), attestante tra le altre la conformità dei lavori con il permesso di costruire rilasciato o SCIA. L'erogazione del saldo finale, su espressa richiesta del soggetto ammesso a contributo, sarà disposta entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le opere eseguite mediante fatture quietanzate, ricevute o altro documento contabile valido, in misura pari all'ammontare del contributo concesso.

5. In caso di anticipazione del contributo, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Urbanistica all'atto dell'erogazione del saldo finale disporrà anche lo svincolo della polizza fidejussoria, ove verificate tutte le condizioni di regolarità amministrativa.

6. L'Amministrazione, in sede di erogazione del saldo finale, effettua, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.

7. Gli enti beneficiari dovranno comunque utilizzare quanto erogato, in forma di contributo, entro 3 anni dall'assegnazione, fatte salve formali proroghe concesse dall'Amministrazione comunale.

## **Articolo 9 INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE**

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:

- a) mancato pagamento di oneri per il ritiro del permesso per costruire o della SCIA onerosa e/o mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
- b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire o dalla SCIA, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse.

2. Il contributo è revocato e conseguentemente recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali, quando sia constatata (oltre la fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo), in sede di liquidazione di rendiconto finale, la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato.

3. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi non rispettino le previste scadenze, la loro istanza di contributo sarà ritenuta rinunciata e la relativa pratica definitivamente archiviata senza seguito.

## **Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le somme accantonate dall'Amministrazione comunale, con le finalità di cui al presente regolamento alla data di entrata in vigore dello stesso, vengono erogate in base ai criteri indicati nei bandi e nel medesimo regolamento comunale.

## **Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale.

## **ALLEGATO 1**

### **TABELLA A**

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI**

1. Istanza della rappresentanza ufficiale della confessione religiosa riconosciuta dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano, con la proposta delle priorità nell'ambito territoriale del Comune di Sinnai;

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso, specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile;
3. Titolo alla richiesta del contributo: documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
4. Estremi del titolo edilizio (Permesso a Costruire, SCIA) compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui si è riferito l'intervento ovvero autocertificazioni del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo, attestante l'impegno a presentare (per interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche), regolare SCIA o richiesta di Permesso di costruire. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati ovvero per i quali potrà essere presentata ed accolta apposita regolare SCIA o richiesta di Permesso di costruire;
5. Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per incolumità pubblica e per salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
6. Elaborati grafici di progetto dell'intervento edilizio, redatti da tecnico abilitato almeno con livello di "progetto di fattibilità tecnica ed economica";
7. Fotografie a colori, significative dello stato di conservazione dell'immobile ante intervento;
8. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezzi contenuti nel Prezzario Lavori Pubblici, Regione Sardegna, vigente alla data di presentazione della domanda ed indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato. L'importo complessivo delle spese tecniche – ammesse a contributo - non potrà risultare superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori
9. Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico
10. Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi

## **ALLEGATO 1**

### **TABELLA B - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A LAVORI EFFETTUATI**

#### **PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- Richiesta di erogazione dell'anticipazione del 50% del contributo concesso
- Idonea polizza fidejussoria a garanzia dell'importo anticipato

#### **PER GLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI**

- Estremi del titolo edilizio (Permesso a costruire o SCIA), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni
- Stato di avanzamento dei lavori corredato di Certificato di pagamento (attestante il debito) a firma del direttore dei lavori e di dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso documentazione fotografica

#### **PER LO STATO FINALE DEI LAVORI**

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Stato finale dei lavori comprensivo di Certificato di pagamento finale a firma del direttore dei lavori, corredato del Certificato di regolare esecuzione dei lavori attestante tra le altre la conformità dei lavori con il Permesso di Costruire rilasciato o SCIA.
- Dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le opere eseguite mediante fatture quietanzate, ricevute o altro documento contabile valido, in misura pari all'ammontare del contributo concesso.
- Indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, completa di attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'esecuzione lavori.